quale esclude ogni forma di automatismo nel nesso stabilito, dall'art. 58, n. 1, fra l'istituzione di quote di produzione e l'istituzione di restrizioni all'importazione di prodotti concorrenti.

5. L'art. 58, n. 2, del Trattato CECA non limita la libertà della Commissione per quanto riguarda la scelta della base per l'equa determinazione delle quote, in una data situazione economica. Non si può ragionevolmente contestare che l'opzione della Commissione per il criterio della produzione effettiva delle imprese possa costituire una base idonea per determinare «equamente» le quote ai sensi dell'art. 58, n. 2. In effetti tale criterio, come applicato nell'art. 4 della decisione n. 2794/80, costituisce anzitutto una base di valutazione obiettiva che evita le incertezze inerenti alla stima di un dato parzialmente ipotetico quale la capacità produttiva e, in secondo luogo, consente di ridurre la produzione complessiva senza tuttavia modificare le rispettive posizioni delle imprese sul mercato.

6. Nel sistema della decisione generale n. 2794/80, i nn. 3 e 4 dell'art. 4, hanno lo scopo di correggere, a favore di determinate imprese, il risultato della presa in considerazione delle produzioni di riferimento definite dai nn. 1 e 2 dello stesso articolo. Più precisamente, dette disposizioni mirano ad adeguare le produzioni di riferimento di determinate imprese, in considerazione, in primo luogo, della loro partecipazione, durante il periodo preso in esame, a programmi di riduzione volontari, e in secondo luogo delle limitazioni loro derivanti dal controllo esercitato dalla Commissione sui nuovi investimenti.

Nelle cause riunite 39, 43, 85 e 88/81,

HALYVOURGIKI INC., società di diritto greco con sede sociale in Atene (cause 39/81 e 85/81),

e

HELLENIKI HALYVOURGIA SA, società di diritto greco con sede sociale al Pireo e sede amministrativa in Atene (cause 43/81 e 88/81), con l'avv. domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, 15 Côte d'Eich,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Michel van Ackere, in qualità di agente, assistito dal sig. Frank

Benyon, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig, Oreste Montalto, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto domande di annullamento delle decisioni individuali con cui la Commissione ha stabilito, per le imprese siderurgiche ricorrenti, quote di produzione di acciaio grezzo e di prodotti laminati per il 1° trimestre del 1981,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: P. Verloren van Themaat
cancelliere: A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che sono all'origine della controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Nel corso del terzo trimestre 1980 si registrava un calo radicale della domanda d'acciaio, sia sul mercato comunitario, sia sul mercato mondiale: gli ordini complessivi scendevano bruscamente del 20 % rispetto al 3° trimestre 1979, che aveva già avuto un andamento relativamente fiacco; gli ordini provenienti dal mercato comunitario subivano una diminuzione del 25 %.

Il tasso di utilizzo delle imprese siderurgiche della Comunità, che era di circa il 70 % nel secondo trimestre 1980, scendeva, nel mese di settembre, al 58 %,

vale a dire al livello minimo mai registrato nella Comunità; le previsioni delle imprese per il quarto trimestre facevano intravvedere un calo ulteriore del tasso, sino a meno del 55 %. La notevolissima differenziazione del calo produttivo fra imprese e fra regioni sfociava in uno squilibrio fra le stesse sul piano economico e sociale.

La contrazione della domanda determinava, fra il gennaio e il settembre 1980, un crollo dei prezzi dell'acciaio nella Comunità; essi diminuivano del 13 % mentre i costi di produzione erano aumentati, nello stesso periodo, del 5 %.

La Commissione delle Comunità europee riteneva pertanto che l'industria siderurgica europea si trovasse in una situazione in cui era messa a repentaglio la realizzazione degli scopi citati all'art. 3 del Trattato CECA, in particolare l'ammodernamento e la ristrutturazione della produzione, il miglioramento delle condizioni della mano d'opera e l'approvvigionamento regolare del mercato comune, e che la Comunità si trovasse in un periodo di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato.

Essendosi rivelati inefficaci o inadeguati i modi d'azione indiretti di cui essa dispone, la Commissione riteneva necessario, al fine di ristabilire l'equilibrio fra l'offerta e la domanda, un suo intervento diretto e vincolante nei confronti della produzione. Essa istituiva una disciplina di quote di produzione d'acciaio per le imprese dell'industria siderurgica della Comunità con decisione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU n. L 291, pag. 1).

L'art. 2 di detta decisione dispone la fissazione, da parte della Commissione, di quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo nonché per quattro gruppi di prodotti laminati: coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati; lamiere quarto e larghi piatti: profilati pesanti (palancole, travi ad ali larghe, altre travi e altri profilati, materiale ferroviario); profilati leggeri (vergella in matassa, tondi per cemento armato e altri laminati mercantili).

Le quote di produzione trimestrali vengono fissate dalla Commissione, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della decisione, per ciascuna impresa in base alle relative produzioni di riferimento e mediante applicazione a queste ultime di tassi di riduzione.

L'art. 4 della decisione n. 2794/80 dispone le modalità di determinazione delle produzioni di riferimento trimestrali di ciascuna impresa sia per i prodotti laminati sia per l'acciaio grezzo.

a) Le regole generali sono così enunciate ai nn. 1 e 2:

 «1. Per ciascuno dei mesi del trimestre considerato, è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale nel periodo luglio 1977 — giugno 1980 la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati sia stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non saranno necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento.

 2. Le produzioni di riferimento sono uguali, per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento».

b) I nn. 3, 4 e 5 dell'art. 4 descrivono le fattispecie particolari in cui vengono aumentate le produzioni di riferimento e, di conseguenza, le quote.

A norma dell'art. 4. n. 3, la Commissione deve aumentare, osservando determinati criteri, le produzioni di riferimento delle imprese, il cui tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione, durante il periodo luglio 1977 — giugno 1980, sia stato inferiore di 10 o più punti in percentuale rispetto a quello registrato, per gli stessi impianti, presso le altre imprese della Comunità durante gli anni 1977, 1978 e 1979.

L'art. 4, n. 4, stabilisce che, nel caso in cui, in seguito ad un programma di investimenti debitamente dichiarato in merito al quale la Commissione non ha espresso parere negativo, l'impresa renda operativo, dopo il 1° luglio 1980, un nuovo impianto, la Commissione adegua, a talune condizioni ed entro determinati limiti, la produzione di riferimento della stessa.

L'art. 4, n. 5, contempla l'aumento delle produzioni di riferimento di un'impresa per tener conto della ristrutturazione.

Circa i prodotti laminati, il tasso di riduzione rispetto alla produzione di riferimento, fissato, per il 4° trimestre 1980, all'art. 5, n. 1, della decisione n. 2794/80, è stato stabilito nella maniera seguente, all'art. 1 della decisione della Commissione 23 dicembre 1980, n. 3381 (GU n. L 355, pag. 37), per il 1° trimestre 1981:

Gruppo I:	Coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati	27,73 %
Gruppo II:	Lamiere quarto e larghi piatti	22,76 %
Gruppo III:	Profilati pesanti (palancole, travi ad ali larghe, altre travi e altri profilati, materiale ferroviario)	19,59 %
Gruppo IV:	Profilati leggeri (vergella in matassa, tondi per cemento armato e altri laminati mercantili)	27,64 %

Circa l'acciaio grezzo, il tasso di riduzione, comunicato dalla Commissione alle imprese, corrisponde, a norma dell'art. 5, n. 2, della decisione n. 2794/80, alla media dei tassi di riduzione dei quattro gruppi di prodotti laminati ponderata in funzione della produzione di riferimento di ciascuno dei gruppi stessi.

Ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, qualora le limitazioni della produzione o delle consegne imposte dalla decisione e le sue misure di applicazione implichino difficoltà particolarmente gravi per un'impresa, essa può rivolgersi alla Commissione che esamina tempestivamente il caso alla luce degli scopi della decisione modificando poi, se necessario, le disposizioni di questa.

L'atto del 24 maggio 1979, relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291, pag. 17; in seguito: l'atto di adesione) stabilisce, all'art. 2, che «dal momento dell'adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni della Comunità vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

In forza dell'atto di adesione, in particolare dell'art. 2, dell'art. 3 della decisione

n. 2794/80, nonché della decisione n. 3381/80, la Commissione, nei mesi di gennaio e febbraio 1981, rendeva note alle imprese siderurgiche greche le rispettive produzioni di riferimento e quote di produzione, derivanti dall'applicazione dei tassi di riduzione, per il primo trimestre 1981. Tali quote erano fissate in base alle produzioni di riferimento calcolate ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della decisione n. 2794/80.

Così, con telescritti in data 19 gennaio 1981, la Commissione comunicava alle società Halyvourgiki Inc., Metallurgiki Halyps SA e Helleniki Halyvourgia SA le relative produzioni di riferimento e quote di produzione per il primo trimestre 1981, quali stabilite da decisioni individuali adottate, rispettivamente, il 19 gennaio, il 3 fabbraio e il 20 gennaio 1981 e notificate ai destinatari il 3 febbraio.

Le quantità così stabilite erano le seguenti:

a) per la Halyvourgiki Inc.

	Produzioni di riferimento				Riduzione	Quote 1° trimestre 1981
	gennaio 1980	febbraio 1980	marzo 1979	totale		
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	%	tonnellate
Prodotti laminati						
Gruppo I	24 433	31 681	35 367	91 484	27,73	66 113
Gruppo II	7 213	5 664	5 436	18 313	22,76	14 145
Gruppo III	—	—	—	—	—	—
Gruppo IV	30 713	32 250	30 567	93 530	27,64	67 678
Totale I-IV	62 359	69 595	71 370	203 324		147 936
Acciaio grezzo	34 323	37 908	31 156	103 387	27,24	75 224

b) per la Helleniki Halyvourgia SA

	Produzioni di riferimento				Riduzione	Quote 1° trimestre 1981
	gennaio 1980	febbraio 1980	marzo 1979	totale		
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	%	tonnellate
Prodotti laminati						
Gruppo I	—	—	—	—	—	—
Gruppo II	—	—	—	—	—	—
Gruppo III	—	—	—	—	—	—
Gruppo IV	11 196	10 476	10 625	32 297	27,64	23 370
Totale I-IV	11 196	10 476	10 625	32 297		23 370
Acciaio grezzo	11 577	12 225	12 530	36 332	27,64	26 289

Cinque imprese siderurgiche greche, fra le quali la Halyvourgiki Inc. (causa 39/81), la Metallurgiki Halyps SA (causa 41/81) e la Helleniki Halyvourgia SA (causa 43/81), ricorrevano, il 19 e 20 febbraio 1981, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, per ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione con cui venivano fissate le quote di produzione per il 1° trimestre 1981, chiedendo altresì la sospensione della loro esecuzione ai sensi dell'art. 39 del Trattato CECA e dell'art. 83 del regolamento di procedura.

La Corte, con ordinanza 13 maggio 1981, ha deciso la riunione, ai fini del procedimento e della sentenza, dei cinque ricorsi registrati coi nn. 39/81, 40/81, 41/81, 42/81 e 43/81.

Con ordinanza 16 settembre 1981, la Corte, a seguito della rinuncia agli atti delle due imprese interessate, ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause 40/81 e 42/81 condannando ciascuna delle due ricorrenti alla rifusione di 1/5 delle spese risultanti fino alla data della rinuncia, ivi comprese le spese del procedimento d'urgenza.

La fase scritta del procedimento è ritualmente proseguita nelle cause 39/81 (Halyvourgiki Inc.), 41/81 (Metallurgiki Halyps SA) e 43/81 (Halyvourgia SA).

Nel corso del procedimento d'urgenza, dopo rinuncia da parte di quattro delle cinque imprese ricorrenti, il presidente della Corte ha emesso, il 20 marzo 1981, un'ordinanza (Racc. pag. 841) nella causa 41/81 R (Metallurgiki Halyps SA).

Alla luce delle osservazioni presentate dalle imprese greche interessate e, in un caso, delle informazioni raccolte in loco dai propri ispettori, la Commissione, fin dal 13 marzo 1981, aveva emanato delle decisioni a modifica di quelle originariamente prese in materia di quote di produzione per il 1° trimestre 1981.

a) In particolare, per la Halyvourgiki Inc., la decisione 13 marzo 1981 comportava, a norma soprattutto dell'art. 14 e dell'art. 5, n. 2, della decisione n. 2794/80, le seguenti modifiche alle quote di produzione per il 1° trimestre 1981:

	Quote fissate con la decisione 19 gennaio 1981	Quote fissate con la decisione 13 marzo 1981
	tonnellate	tonnellate
Prodotti laminati		
Gruppo I	66 133	91 481
Gruppo II	14 145	—
Gruppo III	—	—
Gruppo IV	67 678	86 275
Acciaio grezzo	75 224	187 775

b) Per la Helleniki Halyvourgia SA, la decisione 13 marzo 1981, presa in applicazione dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, comportava le seguenti modifiche alla decisione originaria:

	Quote fissate con la decisione 19 gennaio 1981	Quote fissate con la decisione 13 marzo 1981
	tonnellate	tonnellate
Prodotti laminati		
Gruppo IV	23 370	32 297
Acciaio grezzo	26 289	36 322

La Halyvourgiki Inc. e la Helleniki Halyvourgia SA nonché altre due imprese siderurgiche greche, hanno proposto ricorso per l'annullamento delle decisioni modificative della Commissione del 13 marzo.

Con ordinanza 13 maggio 1981, la Corte ha deciso di riunire, ai fini del procedimento e della sentenza, i quattro ricorsi, registrati coi nn. 85/81, 86/81, 87/81 e 88/81.

Con ordinanza 16 settembre 1981, la Corte, e seguito di rinuncia agli atti da parte delle due imprese interessate, ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause 86/81 e 87/81 condannando ciascuna delle due ricorrenti alla rifusione di ¼ delle spese risultanti fino alla data della rinuncia.

La fase scritta del procedimento è proseguita regolarmente per le cause 85/81 (Halyvourgiki Inc.) e 88/81 (Helleniki Halyvourgia SA); le ricorrenti hanno rinunciato a presentare la replica.

Il 15 maggio 1981, la ditta Metallurgiki Halyps SA presentava un ricorso registrato col n. 121/81, avverso una decisione della Commissione, del 14 aprile, modificativa delle sue quote di produzione quali già fissate con decisione 3 febbraio.

La fase scritta del procedimento, nella causa suddetta, si è svolta regolarmente; la ricorrente ha rinunciato a presentare la replica.

Con ordinanza 30 settembre 1981, la Corte ha disposto la riunione, ai fini della fase orale e della sentenza, del complesso di cause 39/81, 41/81, 43/81, 85/81, 88/81 e 121/81.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

All'udienza del 10 novembre 1981, la Metallurgiki Halyps SA, rappresentata dall'avv. Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, ha chiesto alla Corte la separazione delle cause 41/81 e 121/81 dalle altre cause riunite e il rinvio della fase orale per queste due cause; accessoriamente, ha offerto il ritiro del proprio ricorso. La Corte, sentite le osservazioni della Commissione, sentito l'avvocato generale, dopo aver deliberato al riguardo, ha dichiarato, in udienza, che non erano state fornite valide motivazioni per il rinvio o la separazione delle cause 41/81 e 121/81 ma che era opportuno dare atto alla Metallurgiki Halyps SA della sua rinuncia.

Tale pronuncia ha costituito oggetto, il 10 novembre 1981, di un'ordinanza della Corte con cui veniva disposta la cancellazione dal ruolo delle cause 41/81 e 121/81 e veniva riservata la decisione sulle spese.

All'udienza del 10 novembre 1981, le ricorrenti Halyvourgiki Inc. e Helleniki Halyvourgia SA, rappresentate dall'avv. Elvinger e la Commissione, rappresentata dal sig. Van Ackere, hanno esposto le proprie difese orali.

Con ordinanza 25 novembre 1981, la Corte ha condannato la ricorrente Metallurgiki Halyps SA a sopportare le spese da lei sostenute nelle cause 41/81 e 121/81 e ⅓ di quelle sostenute dalla Commissione, fino alla data della rinunzia, nelle cause riunite 39, 41, 43, 85, 88

e 121/81. La stessa ordinanza ha compensato le spese nel procedimento d'urgenza 41/81 R, che erano state riservate nell'ordinanza del presidente 20 marzo 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 gennaio 1982.

II — Le conclusioni delle parti

Le *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

a) *nelle cause 39/81 e 43/81:*

— annullare le decisioni, rispettivamente del 19 e 20 gennaio 1981, con cui la Commissione ha fissato, per ciascuna delle ricorrenti, le quote di produzione d'acciaio di cui alle decisioni nn. 2794/80 e 3381/80;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

b) *nelle cause 85/81 e 88/81:*

— dare atto alle ricorrenti che esse mantengono i rispettivi ricorsi avverso le decisioni della Commissione 19 e 20 gennaio 1981;

— annullare altresì le modifiche a tali decisioni che figurano nelle lettere della Commissione 13 marzo 1981;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

La *Commissione* conclude, in tutte le cause, che la Corte voglia:

— respingere i ricorsi;

— condannare le ricorrenti alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Le *ricorrenti* sostengono, per suffragare le domande di annullamento delle decisioni individuali che le riguardano, che le decisioni generali nn. 2794/80 e 3381/80, su cui esse sono fondate, da un lato non si applicano alle imprese siderurgiche della Repubblica ellenica o, quanto meno, sono nulle nei loro confronti e dall'altro, sono illegittime per violazione di forme essenziali, per insufficienza di motivazioni e per violazione del Trattato CECA, in particolare degli artt. 58 e 74.

La *Commissione* è del parere che le decisioni nn. 2794/80 e 3381/80 in forza dell'atto di adesione, si applichino alle imprese siderurgiche greche e siano integralmente valide nei loro confronti; esse sono peraltro conformi al Trattato CECA e adeguatamente motivate.

A — Sulla applicabilità delle decisioni nn. 2794/80 e 3381/80 alle imprese siderurgiche greche

Le ricorrenti deducono che le decisioni generali nn. 2794/80 e 3381/80 non si applicano o, quanto meno, che esse sono nulle nei loro confronti.

a) A loro parere: le decisioni nn. 2794/80 e 3381/80 non costituiscono atti emanati dalle istituzioni comunitarie, così come estese a seguito dell'ingresso della Grecia, in quanto anteriori al 1° gennaio 1981, data da cui decorre l'adesione.

Esse non sono state neppure sottoposte a sottoscrizione o a ratifica come gli atti relativi all'adesione in quanto successive

a questi ultimi; non hanno quindi potuto formare oggetto né di disposizioni transitorie, a norma dell'art. 9 dell'atto di adesione, né trattandosi di atti adottati dalle istituzioni, degli adattamenti di cui agli artt. 21 e 22 dell'atto suddetto.

Vero è che, ai sensi dell'art. 2 dell'atto di adesione, gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano la Repubblica ellenica «dal momento dell'adesione»; le ricorrenti non contestano minimamente il principio in sé dell'applicabilità delle norme e degli atti comunitari. Tuttavia tale applicazione, a parere delle ricorrenti, non riguarda atti futuri e avviene, a norma dello stesso art. 2 dell'atto di adesione, solo «alle condizioni previste ... dal presente atto». In assenza di una norma espressa in tal senso, non si può ammettere che la Repubblica ellenica abbia accettato, attraverso il Trattato, atti futuri, non conosciuti alla data del Trattato, di contenuto del tutto indeterminato e da emanarsi in data ulteriore da parte di istituzioni di cui la Grecia non faceva parte e sensa alcun intervento da parte sua.

La delega di sovranità che implica l'adesione al Trattato sarebbe inconcepibile senza la partecipazione, da parte dello Stato interessato, alle istituzioni della Comunità; perché la Grecia fosse vincolata, accettando di esserlo, da disposizioni non considerate né dal Trattato di adesione né da atti emanati da istituzioni effettivamente «allargate» attraverso la sua partecipazione, il Trattato di adesione, nel sancire una cessione di sovranità così indeterminata e illimitata, avrebbe dovuto contenere una norma assolutamente esplicita e inequivocabile.

Come l'art. 2, neppure l'art. 9 dell'atto di adesione, nel disporre misure transitorie riguardo all'applicazione degli atti emanati dalle istituzioni, contiene alcun accenno ad atti futuri.

«Il patrimonio comunitario» comprende i trattati e gli atti delle istituzioni così come in essere al momento del trattato d'adesione e così come adattati da quest'ultimo.

b) L'art. 146 dell'atto di adesione contempla bensì l'entrata in vigore, dal momento dell'adesione, di taluni «adattamenti» degli atti delle istituzioni della Comunità, non contenuti nell'atto stesso ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione; tuttavia tale norma riguarda gli adattamenti degli atti e non gli atti in sé trattandosi soltanto di «mettere in concordanza» questi ultimi con le disposizioni dell'atto di adesione; gli «atti delle istituzioni» considerati sono, indubbiamente, atti fin da tale momento conosciuti e in vigore che, data l'abbondante normativa, non avevano potuto essere sottoposti agli adattamenti di cui agli artt. 21 e 22 dell'atto di adesione; trattandosi solo di adattamenti, e non di nuovi atti, essi dovevano comunque essere necessariamente apportati senza la partecipazione del nuovo Stato membro e senza rappresentanza, da parte di questo, nell'ambito delle istituzioni comunitarie.

L'art. 146 dell'atto di adesione presenta un evidente carattere limitativo: ha lo scopo di consentire alle istituzioni comunitarie, non ancora «ampliate a seguito dell'ingresso della Grecia», di apportare adattamenti degli atti delle istituzioni; ma non consente alle istituzioni non ancora ampliate l'emanazione di nuovi atti.

Qualora, in ipotesi, si potesse interpretare l'art. 146 dell'atto di adesione come riguardante atti successivi alla conclusione dell'accordo e anteriori alla decor-

renza dell'adesione, si dovrebbe ritenere che esso disponga l'obbligo di adattare questi atti futuri; nella fattispecie, esso avrebbe obbligato la Commissione, dopo aver emanato la decisione n. 2794/80, ad adempiere all'imperiosa esigenza di adattarla al caso della Grecia.

c) La procedura d'informazione e di consultazione stabilita, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da emanare durante il periodo precedente l'adesione, dall'atto finale, del 28 maggio 1979, annesso agli atti relativi all'adesione (GU n. L 291, pag. 191) avrebbe dovuto trovare attuazione già in funzione degli «adattamenti» di cui all'art. 146 dell'atto di adesione. Il combinato disposto dell'art. 146 e delle norme relative alla procedura d'informazione e di consultazione impedisce di ritenere che, fra la sottoscrizione e l'entrata in vigore dell'atto di adesione, il nuovo Stato membro, pur informato e, se del caso, consultato, abbia potuto soltanto subire, adeguandovisi, le decisioni a carattere normativo di istituzioni di cui non era ancora entrato a far parte.

In ogni caso, né la motivazione, pur estesa, né la parte del preambolo relativa alle consultazioni precedenti la decisione n. 2794/80 provano un'avvenuta informativa nei confronti della Grecia. È principio del diritto amministrativo che le decisioni debbono contenere la prova della loro regolarità; la mancata menzione del compimento di una forma o procedura essenziale preclude qualsiasi prova contraria e comporta la nullità della decisione.

Tale nullità è soltanto relativa: essa inficia la validità della decisione n. 2794/80 solo per quanto concerne la Grecia.

La nullità riguardo alla Grecia consegue altresì dalla mancanza o insufficienza di motivazione: nella fattispecie manca qualsiasi motivazione dell'entrata in vigore futura della decisione in Grecia e qualsiasi esame della situazione di questo paese.

d) La non applicabilità della decisione n. 2794/80 alla Repubblica ellenica risulta dalla motivazione e dal contenuto stessi: i dati esposti, nei considerandi, in ordine alla riduzione della domanda e all'esistenza di un periodo di crisi manifesta sono esclusivamente rappresentativi della situazione comunitaria esclusa la Grecia; l'accertamento dell'inosservanza, da parte delle imprese, degli impegni volontariamente assunti e del loro rifiuto ad adeguarvisi per il futuro non può, innegabilmente, riferirsi alle imprese greche; le modalità di fissazione delle quote, stabilite dall'art. 4, nn. 3 e 4, escludono palesemente la possibilità di procedure agli adeguamenti nei confronti di imprese che non facevano parte del mercato comune negli anni precedenti; la fissazione delle quote sulla base della produzione effettiva degli anni 1977-1980 è completamente inattuabile riguardo alle imprese greche che, non appartenendo all'epoca al mercato comune, non hanno goduto di tutela né verso gli altri Stati membri né verso paesi terzi: esse si sono trovate, non solo prive dei congegni di sostegno attuati dalla Comunità, ma al-

tresì esposte, a seguito della protezione comunitaria, ad una pressione accentuata sia da parte degli Stati membri che dei paesi terzi; le imposizioni doganali fra la Comunità e la Repubblica ellenica sono state stabilite ancora, per il 1981, al livello del 90 % ai sensi degli artt. 25 e 29 dell'atto d'adesione.

Una diversa soluzione appare propriamente impensabile: non può sostenersi che l'insieme degli atti comunitari a carattere normativo adottati fra la sottoscrizione degli atti relativi all'adesione e la data in cui quest'ultima ha avuto effetto non possano mai essere applicati alla Grecia.

e) All'affermazione della Commissione secondo cui, seguendo la tesi delle ricorrenti, il complesso dell'attività normativa delle Comunità nel corso di 19 mesi resterebbe per sempre inapplicabile alla Grecia, va ribattutto che un trattato non può venire interpretato ed applicato secondo considerazioni di mera opportunità e, soprattutto, sul piano pratico, che la situazione del tutto eccezionale della Grecia avrebbe reso necessaria, fin dal 1° gennaio 1981, una decisione integrativa, a norma dell'art. 58 del Trattato CECA, essendo il regolamento n. 2794/80 manifestamente inidoneo ad essere applicato a tale Stato.

È certamente possibile applicare alla Grecia gli atti delle istituzioni comunitarie nei termini previsti dall'atto di adesione vale a dire, da una parte, attraverso gli «adattamenti» resi necessari dall'ingresso di un decimo membro nelle Comunità nonché la correlativa estensione della loro sfera di applicazione territoriale e, dall'altra, attraverso le deroghe temporanee e le misure transitorie elencate nell'atto di adesione stesso, in particolare, all'art. 9.

Le *Commissione* contesta l'insieme degli argomenti proposti contro l'applicabilità o la validità delle decisioni generali di cui trattasi nei confronti delle imprese siderurgiche greche.

Nel settore siderurgico, sono contemplate disposizioni speciali per la messa in opera della tariffa unificata CECA (artt. 32-34) o per i sistemi di formazione dei prezzi delle imprese siderurgiche (art. 129); inoltre, non è affatto stabilito che non possano applicarsi alla Grecia provvedimenti presi in esecuzione dell'art. 58 del Trattato CECA né che essi possano applicarsi a tale Stato solo a particolari condizioni, in deroga alla disciplina del diritto comunitario.

a) A suo avviso: l'art. 2 dell'atto di adesione sancisce un principio fondamentale: il «patrimonio comunitario» al 31 dicembre 1980, cioè i trattati originari e gli atti emanati fino a tale data dalle istituzioni della Comunità, prendono effetto in Grecia dalla data di adesione di questa, il 1° gennaio 1981. La Grecia, divenuta membro a pieno titolo delle Comunità, ha dovuto, in quanto tale, accettare integralmente gli obblighi a cui erano tenuti, a tale data, i nove Stati già membri.

Gli «adattamenti» degli atti delle istituzioni non menzionati nell'atto di adesione stesso o nei suoi allegati sono stati effettuati, se del caso, dalle istituzioni prima dell'adesione della Grecia, secondo la procedura di cui all'art. 146, n. 2, dell'atto di adesione. Essi avevano lo scopo di coordinare gli atti delle istituzioni con le norme dell'atto di adesione; riguardavano eventuali adattamenti tec-

nici ulteriori ma altresì adattamenti degli atti emanati fra la sottoscrizione degli atti relativi all'adesione e l'entrata in vigore di questa e, più in generale, tutte le modifiche degli atti delle istituzioni che potessero apparire necessarie in relazione alle nuove norme transitorie stabilite dall'atto di adesione. Tutti gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie prima dell'adesione si applicano, salvo espressa deroga, alla Grecia come agli altri membri delle Comunità, quali sono ovvero integrati dagli adattamenti eventualmente riconosciuti necessari.

b) Gli adattamenti contemplati all'art. 146 dell'atto di adesione si sono resi necessari solo in presenza di situazioni in cui si doveva tener conto di eventuali disposizioni speciali per la Grecia dettate nell'atto stesso; tale non era il caso per quanto riguarda l'applicazione degli artt. 47 e 58 del Trattato CECA.

c) L'accordo relativo alla procedura per l'adozione di talune decisioni e altre misure da emanare durante il periodo precedente l'adesione, annesso all'atto finale, fornisce la prova che le decisioni da adottare da parte del Consiglio durante il periodo transitorio erano destinate ad applicarsi alla Grecia: non vi sarebbe stato altrimenti motivo per associare quest'ultima alla loro formazione.

d) La procedura d'informazione è in effetti stata seguita nei confronti della Repubblica ellencia; quest'ultima non ha presentato domanda per la consultazione prevista nell'ambito del comitato interinale. La decisione n. 2794/80 non doveva pertanto far menzione, nella motivazione, di una consultazione che non era avvenuta. In ogni caso, vanno motivate soltanto le misure contemplate negli atti delle istituzioni e non quelle che non vi sono contenute.

e) La motivazione degli atti a carattere normativo non può tener conto della situazione particolare di tutte le imprese siderurgiche, considerate per Stato membro, nuovo o già aderente che sia. La decisione n. 2794/80 riguarda, in forma generale, tutte le imprese siderurgiche della Comunità nella sua composizione al momento in cui le norme della decisione stessa entrano in vigore.

Gli interessi dell'industria siderurgica greca sono stati d'altronde presi in considerazione dalle misure transitorie dell'atto di adesione; quest'ultimo, tuttavia, non ha contemplato deroghe per la Grecia in caso di applicazione eventuale dell'art. 58 del Trattato CECA. L'esigenza di prendere, in aggiunta, provvedimenti specifici in favore di tale paese non è emersa neppure all'atto dell'adozione della decisione sulle quote. La mancata partecipazione delle imprese greche alle precedenti misure anticrisi non costituiva un motivo per escluderle dalla disciplina delle quote di produzione: al contrario, tale circostanza non le ha svantaggiate.

B — Sull'insufficienza della motivazione

Le *ricorrenti* rilevano che, ai sensi dell'art. 58, n. 1, del Trattato CECA, la Commissione stabilisce una disciplina di quote di produzione «integrata, per quanto necessario, con i provvedimenti previsti all'art. 74»; la Commissione, nella decisione presa in applicazione dell'art. 58, avrebbe quindi dovuto necessariamente e obbligatoriamente esprimersi in ordine al problema se il sistema da isti-

tuire dovesse essere integrato dai provvedimenti di cui all'art. 74. Orbene, non soltanto le norme citate nel preambolo della decisione n. 2794/80 non comprendono l'art. 74, ma neppure i considerandi e gli articoli vi fanno riferimento.

Gli artt. 58 e 74 sono strettamente connessi a tal punto che, almeno relativamente all'art. 74, 1° comma, punto 3, nessuna decisione circa l'applicazione di una di tali norme può essere adottata senza considerare l'eventuale applicazione dell'altra. Pertanto, qualsiasi applicazione dell'art. 58 deve, obbligatoriamente, comportare l'esame della situazione di «necessità» in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 74, a cui deve seguire la decisione di fare o meno applicazione, a seconda della «necessità» così accertata, di quest'ultima norma.

In assenza di qualunque menzione dell'intervenuto esame e della giustificazione in ordine alla conseguente conclusione, la motivazione relativa all'attuazione dell'art. 58 attraverso la decisione n. 2794 è viziata in quanto insufficiente.

La *Commissione* ritiene che le conseguenze della connessione esistente fra gli artt. 58 e 74 del Trattato CECA siano sostanzialmente diverse per le due norme: la motivazione dell'istituzione di restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 74, 1° comma, n. 3, deve menzionare la sussistenza delle condizioni contemplate dall'art. 58; per contro, l'art. 58 non fa riferimento al verificarsi dei presupposti previsti all'art. 74 e non vi è motivo di citare l'art. 74 nella motivazione di una decisione adottata ai sensi dell'art. 58, a meno che esso non comprenda disposizioni basate su tale ultima norma, il che non è il caso della decisione n. 2794/80.

Comunque, la motivazione degli atti delle istituzioni deve riportare la giustificazione dei provvedimenti adottati e compresi in tali atti, non di quelli che non vi sono contenuti.

C — Sulla violazione degli artt. 58, n. 1, e 74 del Trattato CECA

Le *ricorrenti* ritengono che, mentre il ricorso all'art. 58, n. 1, del Trattato CECA è indubbiamente legittimo nella fattispecie, la mancata adozione, in concomitanza, dei provvedimenti di cui all'art. 74 costituisca una violazione di entrambe le norme suddette.

L'esistenza di un potere di valutazione da parte della Commissione non osta a che la legittimità della decisione di non ricorrere ai provvedimenti contemplati dall'art. 74 sia sottoposta al controllo del giudice: la Corte ha il potere di sindacare se la decisione si fondi su di una corretta applicazione del Trattato.

Nella fattispecie appare chiaramente non soltanto che la riduzione della produzione nei paesi della Comunità non consente di per sé di abbassare l'offerta al livello della domanda, ma altresì e soprattutto che, a partire dal 1° trimestre 1981, mancando sufficienti congegni sia unilaterali che convenzionali fondati su basi diverse, la sola misura consistente nel ridurre la produzione negli Stati membri doveva portare, di necessità, ad aprire ai produttori dei paesi terzi una porzione più estesa del mercato comunitario.

La *Commissione* evidenzia che la valutazione della «necessità» di integrare misure adottate in forza dell'art. 58 con provvedimenti ai sensi dell'art. 74 è una

scelta a carattere politico: si tratta di soppesare, da un lato, l'utilità di misure riguardanti le importazioni, di fatto delle restrizioni quantitative, e dall'altra, la compatibilità di tali restrizioni con gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi, specialmente nell'ambito del GATT, nonché le ripercussioni che l'introduzione di restrizioni all'importazione può provocare sulle esportazioni comunitarie in generale ed in particolare sulle esportazioni di prodotti siderurgici. Dopo aver valutato tali diversi elementi e considerando i vari provvedimenti già attuati, fra i quali taluni adottati in forza dell'art. 74, nonché di quelli da adottare contemporaneamente alla decisione istitutiva della disciplina delle quote, la Commissione ha ritenuto non essere necessario integrare la disciplina delle quote con provvedimenti ulteriori in ordine alle importazioni, a norma dell'art. 74 o a qualsiasi altro titolo; la disciplina suddetta era già stata sufficientemente «integrata».

La fondatezza di tale valutazione non è stata, successivamente, smentita dai fatti.

D — Sulla discriminazione

Le *ricorrenti* evidenziano che le quote di produzione debbono essere stabilite, ai sensi dell'art. 58, n. 2, 1° comma, del Trattato CECA «equamente, tenuto conto dei principi definiti agli articoli 2, 3 e 4» del Trattato.

a) Orbene, l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 non può applicarsi alle imprese che, non facendo parte della Comunità, non hanno potuto partecipare ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione; il n. 4 dello stesso articolo non può applicarsi alle imprese il cui programma di investimenti, per lo stesso motivo, non ha potuto costituire oggetto di un parere della Commissione. La decisione n. 2794/80 fonda quindi una patente discriminazione fra quest'ultima categoria di imprese e le altre.

b) Secondo l'interpretazione che venga fatta dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, si verificherebbe una ulteriore discriminazione fra le imprese che, nonostante le misure limitative, rimanessero capaci di sviluppo e quelle nei cui confronti le suddette misure comportassero «difficoltà particolarmente gravi».

c) Qualsiasi norma che stabilisca le quote in base alla produzione effettiva durante il periodo di riferimento, e non in base alla capacità produttiva, conduce inevitabilmente ad una discriminazione contrastante con l'esigenza di equità espressamente contemplata dall'art. 58 del Trattato CECA.

d) Una discriminazione non consiste solo nel fatto di trattare in maniera diversificata imprese in condizioni analoghe: nella fattispecie, essa deriva da un trattamento identico riservato a imprese in condizioni diverse.

e) Va tenuto conto, nel contesto delineato, del principio di proporzionalità sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: a fronte di una produzione di acciaio grezzo della Comunità dell'ordine di 140 milioni di tonnellate annue per il 1979 e il 1980, la produzione complessiva delle imprese greche, appena superiore ad un milione di tonnellate, è priva di rilevanza.

La *Commissione* contesta integralmente tali censure.

a) A suo avviso: il sistema base per la fissazione delle quote di produzione, costituito dagli artt. 3, 4 e 5 della decisione n. 2794/80, considera, ai fini del calcolo delle produzioni di riferimento di ciascuna impresa, un periodo abbastanza recente da riflettere le strutture economiche reali e abbastanze ampio da eliminare qualsiasi fattore contingente; applica tassi di riduzione individuali per ciascun gruppo di prodotti onde tener conto delle particolari situazioni di mercato proprie di ciascun gruppo.

L'art. 4, n. 3, ha lo scopo di evitare un'ingiustizia possibile esclusivamente nei confronti di talune imprese che avevano preso parte ai programmi volontari di consegna; poiché le imprese greche non hanno partecipato a tali programmi non vi è motivo di concedere loro degli adeguamenti. Comunque da ciò non derivano discriminazioni di sorta: non è configurabile un trattamento differenziato di imprese in condizioni analoghe.

L'art. 4, n. 4, consente di prendere in considerazione le capacità produttive di nuovi impianti, entrati in funzione successivamente al 1° luglio 1980, la cui produzione non poteva risultare nelle produzioni di riferimento. Poiché le imprese greche non erano vincolate dalla decisione dell'Alta Autorità 16 novembre 1966, n. 22, relativa alle informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti (GU n. 219, pag. 3728) anteriormente al 1° gennaio 1981, è stata ritenuta necessaria una richiesta da parte loro. Alla luce di tali richieste e una volta accertato che gli investimenti di cui trattasi non avrebbero comportato un parere negativo se fossero stati comunicati allo stato di programmi, la Commissione aveva proceduto ad adeguare le quote, a norma dell'art. 4, n. 4, per due imprese greche. Appare evidente che la disposizione suddetta non provoca né una discriminazione fra le imprese greche e le altre imprese comunitarie né, di fatto, fra imprese di qualsiasi genere in condizioni analoghe.

L'art. 4, n. 5, mira ad evitare che la disciplina delle quote comprometta gli sforzi di ristrutturazione realizzati con successo da talune imprese dal 1974, data d'inizio della crisi.

L'ultimo comma dell'art. 5, n. 2, contempla la possibilità, per le imprese, di richiedere un adeguamento delle proprie quote di acciaio grezzo onde consentire loro di produrre le quantità di prodotti laminati fissate dalla rispettiva quota di produzione. Un'impresa greca ha già usufruito di tale adeguamento.

b) L'art. 14 consente di mitigare gli oneri sproporzionati che l'applicazione delle norme generali della decisione n. 2794/80 avrebbe potuto imporre a talune imprese. Qualsiasi impresa che versi in difficoltà particolarmente gravi può beneficiare, per tale motivo, di un adeguamento delle proprie quote; la mancata applicazione di questa disposizione non presenta alcun carattere discriminatorio: essa non implica un trattamento differenziato di casi analoghi ma un trattamento differenziato di casi differenti.

c) La fissazione delle quote in relazione alla produzione effettiva durante il periodo di riferimento, in quanto esso è formato, per ciascuna impresa, dai mesi più favorevoli per la produzione, permette di trattare in maniera identica tutte le imprese.

Il criterio riferito alla produzione effettiva di un'impresa costituisce un dato obiettivo, esatto e misurabile; per contro, la nozione di «capacità produttiva» è meno precisa e più difficile da definire. D'altronde un'eventuale fissazione delle quote con riferimento alla capacità produttiva massima delle imprese penalizzerebbe fatalmente quelle che utilizzano le proprie potenzialità, grazie ad una gestione razionale, ad un grado molto elevato e fornirebbe un vantaggio ingiustificato a quelle che funzionano ad un basso livello di utilizzazione; essa urterebbe parimenti contro gli scopi dell'art. 3 del Trattato CECA, in particolare lettere a) e e).

d) La censura relativa all'asserita violazione del principio di proporzionalità costituisce un mezzo nuovo, la cui deduzione è vietata dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.

Di fatto, la Commissione non misconosce affatto la situazione della siderurgia greca la cui produzione, d'altronde, è maggiore di quella della Danimarca e supera di quasi 15 volte quella dell'Irlanda. D'altro canto i dati relativi alla produzione calcolati su scala nazionale non sono quelli pertinenti: la decisione n. 2794/80 istituisce una disciplina di quote concernente le imprese; ora, la produzione di ciascuna delle cinque imprese siderurgiche greche non è affatto trascurabile in quanto di gran lunga superiore alla soglia di 3 000 tonnellate al di sotto della quale le piccole imprese sono esentate dalle quote. Alla luce del principio di solidarietà gli oneri imposti alle imprese greche devono essere e sono della stessa portata di quelli richiesti alle altre imprese della Comunità.

La disciplina delle quote introdotta con la decisione n. 2794/80 impone, alle imprese interessate, oneri per nulla sproporzionati rispetto alla finalità perseguita, cioè l'adeguamento dell'offerta alla ridotta domanda di prodotti siderurgici. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'obbligo delle istituzioni comunitarie di aver cura di evitare, nell'esercitare i loro poteri, che gli oneri imposti agli operatori economici superino la misura necessaria al raggiungimento degli scopi perseguiti non deve essere commisurato alla particolare situazione di una determinata categoria di operatori.

In diritto

I Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 19 e 20 febbraio 1981, registrati sotto i nn. 39/81 e 43/81, le imprese siderurgiche Halyvourgiki Inc., società di diritto ellenico con sede sociale in Atene, e Helleniki Halyvourgia SA, società di diritto ellenico con sede sociale al Pireo, hanno proposto, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, ricorsi miranti all'annullamento delle decisioni adottate il 19 e, rispettivamente, il 20 febbraio 1981, in

base alla decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU n. L 291, pag. 1), ed alla decisione della Commissione 23 dicembre 1980, n. 3381/80/CECA, relativa ai tassi di riduzione per il 1° trimestre 1981 (GU n. L 355, pag. 37), e con le quali sono state fissate, per le ricorrenti, quote di produzione in ordine all'acciaio grezzo ed ai prodotti laminati per il primo trimestre 1981.

2 In via principale, le ricorrenti deducono che le decisioni generali nn. 2794/80 e 3381/80, su cui sono fondate le decisioni individuali impugnate, non possono applicarsi alle imprese greche ovvero sono quantomeno nulle nei loro confronti in quanto adottate unilateralmente dalla Comunità, senza la partecipazione delle autorità elleniche, durante il periodo transitorio intercorso fra la sottoscrizione degli atti relativi all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità — più precisamente, nella fattispecie, la data della decisione adottata, il 24 maggio 1979, dal Consiglio delle Comunità europee, relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio nonché dell'Atto relativo alle condizioni di adesione allegato alla suddetta decisione (GU n. L 291, pagg. 5 e 17) — e l'adesione stessa, che ha avuto effetto col 1° gennaio 1981.

3 In subordine, le ricorrenti sostengono che la decisione n. 2794/80 è illegittima per insufficienza di motivazione e per violazione degli artt. 14, 58 e 74, del Trattato CECA; per giunta, l'applicazione di taluni criteri stabiliti da tale decisione comporterebbe un trattamento discriminatorio nei confronti delle imprese greche rispetto alle altre imprese della Comunità.

4 Poiché la Commissione, con lettere in data 13 marzo 1981, ha modificato le sue decisioni originarie, in particolare ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, le società interessate hanno impugnato altresì, con ricorsi registrati il 13 aprile 1981 coi nn. 85 e 88/81, tali decisioni modificative. Infatti, a loro avviso, dette modifiche, pur essendo in generale vantaggiose per loro, non fanno tuttavia venir meno nessuna delle censure dedotte avverso le decisioni nn. 2794/80 e 3381/80 e la loro applicazione alle imprese greche.

Sull'applicazione delle decisioni nn. 2794/80 e 3381/80 alle imprese greche

5 Nelle decisioni con cui ha fissato le quote di produzione delle ricorrenti, la Commissione ha precisato che tali atti erano adottati «in base all'Atto di adesione della Grecia, e in particolare all'art. 2 di questo ed all'art. 3 della decisione n. 2794/80/CECA, nonché alla decisione n. 3381/80/CECA».

6 Le ricorrenti sostengono che le decisioni individuali emanate nei loro confronti sono nulle in quanto le decisioni generali su cui esse si fondano non possono applicarsi alle imprese greche. In primo luogo, tali decisioni generali, antecedenti alla data di adesione della Repubblica ellenica, 1° gennaio 1981, non costituirebbero atti adottati dalle istituzioni comunitarie ampliate a seguito dell'adesione della Grecia. Inoltre, le stesse decisioni, in quanto posteriori alla sottoscrizione degli atti relativi all'adesione della Grecia, non avrebbero costituito oggetto di impegno o di ratifica da parte della Repubblica ellenica; non sarebbe in effetti sostenibile che gli atti delle istituzioni a cui si riferisce l'art. 2 dell'Atto di adesione potessero essere atti futuri, dal contenuto indeterminato e pertanto non conosciuti dalle parti alla data di stipulazione dell'accordo internazionale.

7 Anche supponendo che le decisioni generali di cui trattasi possano venire estese alle imprese greche, queste ultime avrebbero ugualmente titolo per contestarne la possibilità di applicazione. In effetti, tali decisioni non sarebbero state oggetto né del procedimento di adattamento di cui agli artt. 22 e 146 dell'Atto di adesione né del procedimento di informazione e di consultazione contemplato dall'Accordo allegato all'Atto finale sottoscritto ad Atene il 28 maggio 1979 (GU n. L 291, pagg. 179 e 191).

8 Infine le ricorrenti affermano che la decisione n. 2794/80, in quanto fondata — come risulta dal suo preambolo — sull'accertamento di uno stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58, è rappresentativa soltanto «della situazione comunitaria senza la Grecia». La decisione suddetta quindi, per sua natura, non potrebbe applicarsi alle imprese di tale Stato.

Sull'efficacia delle decisioni nn. 2794/80 e 3381/80

9 Ai sensi dell'art. 2 dell'Atto di adesione, «dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». In forza dell'art. 2 della decisione del Consiglio 24 maggio 1979, l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha avuto effetto dal 1° gennaio 1981, contestualmente al deposito dello strumento di adesione della Repubblica ellenica. Dal combinato disposto di tali due norme discende che va fatto riferimento alla data del 1° gennaio 1981 e non a quella della decisione del Consiglio e della sottoscrizione degli atti relativi all'adesione per stabilire quali atti delle istituzioni, vincolando la Repubblica ellenica, abbiano efficacia in tale Stato.

10 Gli artt. 22 e 146 dell'Atto di adesione non hanno attinenza col problema in esame. Tali norme si applicano soltanto ad atti delle istituzioni il cui adattamento, riconosciuto necessario al momento della sottoscrizione degli atti relativi all'adesione, doveva essere effettuato nel corso del periodo transitorio. Circa gli atti da emanare ex novo durante questo periodo, le istituzioni erano al corrente dell'imminente adesione della Repubblica ellenica e quest'ultima aveva ottenuto la possibilità di far valere, in caso di necessità, i propri interessi, in particolare tramite il procedimento di informazione e di consultazione che costituisce oggetto dell'Accordo annesso all'Atto finale (GU n. L 291, pag. 191).

11 Non può pertanto negarsi che la decisione n. 2794/80, del 31 ottobre 1980, e la decisione n. 3381/80, del 23 dicembre 1980, rientrino fra gli atti delle istituzioni che sono entrati in vigore, senza adattamento, nei confronti della Repubblica ellenica e sul territorio di questa, al momento in cui l'adesione ha preso effetto, ossia, a norma dell'art. 2 dell'Atto di adesione il 1° gennaio 1981.

12 Va aggiunto che solo questa soluzione è tale da evitare una mancanza di continuità nell'applicazione del diritto comunitario nei confronti della Repubblica ellenica. Dal sistema dell'Atto di adesione risulta che lo Stato che aderisce accetta il complesso degli atti delle istituzioni emanati fino al momento in cui la sua adesione prende effetto, mentre la tesi delle ricorrenti

verrebbe a determinare, riguardo a questo Stato, un vuoto normativo corrispondente al periodo transitorio fra il momento della sottoscrizione degli atti relativi all'adesione ed il momento in cui quest'ultima è divenuta effettiva.

Sul procedimento di informazione e di consultazione

13 Nell'Atto finale sottoscritto ad Atene il 28 maggio 1979, si dichiara che «i plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che è stato raggiunto alla conferenza tra le Comunità europee e la Repubblica ellenica e che è allegato al presente atto finale».

14 Ai sensi dell'Accordo allegato all'Atto finale, sotto il titolo: «Procedura d'informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni», sono state adottate le opportune disposizioni per garantire che il Governo ellenico venisse informato di ogni proposta o comunicazione della Commissione che potesse condurre a decisioni del Consiglio che non fossero di ordinaria amministrazione.

15 Anche ammettendo che tale obbligo possa considerarsi riferito pure ai progetti delle decisioni di cui all'art 58 del Trattato CECA, che dovevano essere adottate direttamente dalla Commissione previo parere conforme del Consiglio, risulta comunque dai chiarimenti forniti dalla Commissione che tale procedimento d'informazione è stato regolarmente seguito nel corso del periodo transitorio. Le ricorrenti non hanno fornito indicazioni che consentano di dubitare che il Governo ellenico non sia stato in grado di far valere i propri interessi nei confronti dei progetti della Commissione in conformità a quanto stabilito dall'Accordo allegato all'Atto finale.

Sull'accertamento dello stato di crisi

16 L'argomento delle ricorrenti, in base al quale l'accertamento dello stato di crisi non corrisponde alla situazione della Comunità dopo l'adesione della Grecia, non tiene conto del fatto che l'esistenza di una situazione del genere va valutata globalmente, rispetto alla Comunità nel suo insieme. Non si può quindi escludere che vengano presi provvedimenti ai sensi dell'art. 58 anche se, in taluni Stati membri o in talune regioni della Comunità, alcune imprese

risultino interessate in misura minore rispetto ad altre, da uno stato di crisi generale. Comunque, non è stato provato che l'ingresso della Grecia nella Comunità abbia avuto l'effetto di modificare sostanzialmente la situazione generale del mercato dei prodotti siderurgici nell'intera Comunità. Tale argomento va quindi respinto.

17 Da quanto precede consegue che non può essere contestata l'applicazione alle imprese greche, a decorrere dal 1° gennaio 1981, delle decisioni nn. 2794/80 e 3381/80.

Sulle censure relative alla violazione degli artt. 58, 74 e 14 del Trattato CECA

18 Al riguardo, le ricorrenti espongono una serie di argomenti relativi, ad un tempo, alla violazione, da parte della Commissione, degli artt. 58 e 74 del Trattato, all'insufficienza di motivazione della decisione n. 2794/80 ed alla discriminazione nei confronti delle imprese greche. Esse non precisano in che consisterebbe la violazione dell'art. 14 e quindi tale censura non va presa in esame in mancanza di qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sulla connessione fra gli artt. 58 e 74

19 Innanzitutto, le ricorrenti contestano la legittimità della decisione n. 2794/80 in quanto la stessa, in contrasto con quanto disposto dall'art. 58, n. 1, del Trattato, ha istituito quote di produzione nei confronti delle imprese senza integrare tale disciplina con provvedimenti restrittivi delle importazioni di prodotti siderurgici a norma dell'art. 74 del Trattato stesso.

20 Ai termini dell'art. 58, n. 1, la Commissione, in caso di crisi manifesta e purché i mezzi d'azione di cui all'art. 57 si rivelino inadeguati, deve «stabilire una disciplina di quote di produzione integrata, per quanto necessario, con i provvedimenti previsti all'articolo 74». Quest'ultimo articolo dispone che la Commissione ha il potere di rivolgere, in un caso del genere, raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'istituzione di adeguate restrizioni all'importazione.

21 Dalle norme citate si ricava che l'istituzione di restrizioni all'importazione non costituisce una conseguenza obbligatoria del ricorso alle quote di produzione. Essa dipende dalla valutazione, da parte della Commissione, della situazione del mercato siderurgico e dell'eventuale necessità di proteggere tale mercato. A sua volta, tale necessità è funzione, al tempo stesso, delle possibilità di smercio della produzione esistente sul mercato interno e degli scambi con i paesi terzi. Orbene, gli scambi con i paesi terzi comportano la presa in considerazione degli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti di tali paesi nonché delle ripercussioni che l'istituzione di restrizioni all'importazione potrebbe avere sulle esportazioni dei prodotti comunitari in generale e di quelli siderurgici in particolare.

22 La presa in considerazione di tali elementi, come la Corte ha già rilevato nelle sentenze 18 marzo 1980 *(Spa Ferriera Valsabbia e altri,* cause riunite 154, 205, 206, 226-228, 263 e 264/78, 39, 31, 83 e 85/79, Racc. pag. 907) e 16 febbraio 1982 *(Rumi,* 258/80), richiede la valutazione di una situazione economica complessa che esclude ogni forma di automatismo nella connessione stabilita dall'art. 58, n. 1, fra l'istituzione di quote di produzione e l'adozione di provvedimenti restrittivi dell'importazione di prodotti concorrenti. Le ricorrenti non sono state in grado di evidenziare circostanze che consentano di concludere che la Commissione abbia ecceduto il potere discrezionale riservatole al riguardo dal sistema degli artt. 58 e 74 del Trattato.

Sull'obbligo di stabilire le quote «equamente» sancito dall'art. 58, n. 2

23 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le quote di produzione contemplate dalla decisione generale n. 2794/80 non sono state fissate «equamente» ai sensi dell'art. 58, n. 2, del Trattato. Esse assumono, più precisamente, che, invece di essere stabilite con riferimento alle produzioni effettive, dette quote avrebbero dovuto venire fissate in relazione alla capacità produttiva delle imprese.

24 A fronte di tale argomento, va ricordato, innanzitutto, che risulta dai dati non contestati presentati dalla Commissione, che, per il periodo considerato, le ricorrenti non sono neppure riuscite ad esaurire le quote di produzione loro assegnate, così che appare irrilevante, nella fattispecie, stabilire se il calcolo delle quote vada effettuato sull'una ovvero sull'altra base.

25 D'altro canto va sottolineato che l'art. 58, n. 2, del Trattato non limita il potere discrezionale della Commissione per quanto concerne la scelta della base per l'equa determinazione delle quote in una data situazione economica. Risulta dai chiarimenti forniti nel corso del procedimento non potersi ragionevolmente contestare che il criterio della produzione effettiva delle imprese, per il quale ha optato la Commissione, possa costituire una base idonea per determinare «equamente» le quote ai sensi dell'art. 58, n. 2. In effetti tale criterio, come applicato nell'art. 4 della decisione n. 2794/80, rappresenta, innanzitutto, una base di apprezzamento oggettiva che evita le incertezze inerenti alla valutazione di un dato parzialmente ipotetico quale la capacità produttiva; d'altra parte, esso consente di ridurre la produzione globale senza tuttavia modificare le posizioni rispettive delle aziende sul mercato.

26 Da quanto esposto in precedenza risulta che le censure relative alla violazione degli artt. 58 e 74 vanno respinte.

Sulla censura di discriminazione

27 Le ricorrenti deducono infine che l'applicazione della decisione generale n. 2794/80 ha portato ad una discriminazione nei confronti delle imprese greche in quanto tale atto si fonda, per la fissazione delle quote di produzione, su criteri inapplicabili alle imprese greche. Infatti, tali criteri riguarderebbero un periodo durante il quale tali imprese non erano ancora assoggettate alle norme del diritto comunitario. Al riguardo le ricorrenti si riferiscono più precisamente, al criterio del tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione contemplato dall'art. 4, n. 3, subordinato alla condizione che l'impresa abbia «partecipato dal luglio 1977 al giugno 1980 ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione», nonché ai programmi di investimento debitamente dichiarati in merito ai quali la Commissione non ha espresso parere negativo, di cui all'art. 4, n. 4.

28 Basta far rilevare al riguardo che, nel sistema della decisione generale n. 2794/80, entrambe le disposizioni succitate — che, d'altro canto, non hanno apparentemente avuto alcuna funzione nella fissazione delle quote delle ricorrenti — hanno lo scopo di correggere, in favore di talune imprese, i risultati della presa in considerazione delle produzioni di riferimento definite al-

l'art. 4, nn. 1 e 2. Più precisamente, le disposizioni richiamate dalle ricorrenti mirano ad adeguare le produzioni di riferimento di talune imprese, in considerazione, da una parte, della loro partecipazione, durante il periodo preso in esame, a programmi di riduzione volontari, e, dall'altra, delle restrizioni loro derivanti dal controllo esercitato dalla Commissione sui nuovi investimenti. Dato che tali fattori non hanno potuto svolgere alcun ruolo nel caso delle imprese greche in quanto, appunto, esse non erano ancora soggette al diritto comunitario, non possono ritenersi discriminatori nei loro confronti i provvedimenti intesi a consentire alle imprese già appartenenti alla Comunità di ottenere un'equa valutazione delle rispettive produzioni di riferimento.

29 Anche tali censure vanno pertanto disattese.

30 Da quanto detto in precedenza consegue che i ricorsi vanno respinti.

Sulle spese

31 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

32 Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e quindi vanno condannate alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° **I ricorsi sono respinti.**

2° **Le ricorrenti sono condannate alle spese, ivi comprese quelle del procedimento d'urgenza ad esse relativo e detratte le spese poste a carico**

di altre parti con ordinanza 16 settembre e 25 novembre 1981.

	Mertens de Wilmars	Bosco	Touffait
Due	Pescatore	Mackenzie Stuart	O'Keeffe
Koopmans	Everling	Chloros	Grévisse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 16 febbraio 1982.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 12 GENNAIO 1982 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. Introduzione

Le mie conclusioni di oggi riguardano le cause riunite 39, 43, 85 e 88/81, che rimangono dopo la rinuncia agli atti della Metallurgiki Halyps Spa. In queste quattro cause, due produttori d'acciaio greci hanno chiesto, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, l'annullamento di decisioni individuali con cui la Commissione ha stabilito, nei loro riguardi, quote di produzione di acciaio grezzo e di prodotti laminati per il primo trimestre del 1981.

Dette decisioni individuali si fondavano sulle decisioni generali della Commissione (CECA) 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU n. L 291 del 1980), che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica e 23 dicembre 1980, n. 3381 (GU n. L 355 del 1980). La ragione essenziale dell'adozione di tali provvedimenti di crisi — come risulta dalla motivazione del primo provvedimento citato — era la brusca diminuzione della domanda d'acciaio sia sul mercato comunitario che sul mercato mondiale nel corso del terzo tri-

1 — Traduzione dall'olandese.